PIANO PER LA RAZIONALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DELLA PESCA MARITTIMA

Art. 27-bis

Iniziative di pescaturismo

Sulle navi da pesca puo' essere autorizzato, nel periodo 1› maggio-30 settembre di ciascun anno, a scopo turistico-ricreativo, l'imbarco di non pescatori a condizione che:

a) non venga superato il numero di persone che possono essere imbarcate secondo le prescrizioni dei documenti della nave e comunque sia determinato dal capo del compartimento marittimo il rapporto tra il numero dei componenti l'equipaggio e quello delle altre persone imbarcabili, che assicuri le massime condizioni di sicurezza della navigazione;

b) per ogni persona per la quale viene consentito l'imbarco esistano mezzi di salvataggio collettivi ed individuali nella stessa misura di quelli prescritti per l'equipaggio;

c) ogni persona sia di eta' superiore agli anni quattordici. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata, su domanda, all'armatore dell'unita' da pesca interessata dal capo del compartimento marittimo, che determina nell'autorizzazione stessa tutte le condizioni e le modalita' necessarie a garantire la sicurezza dell'iniziativa

Versione in vigore dal 13 marzo 1992, non più in vigore dal 14 giugno 1998 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima
Estremi	Legge 17 febbraio 1982, n. 41
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 1982

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/piano-per-la-razionalizzazione-e-lo-sviluppo-della-pesca-marittima/art-27-bis-iniziative-di-pescaturismo/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it